CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

# Art. 7

Le ricadenze del fondo delle lire 700,000 saranno impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per 18 anni la predetta somma a beneficio dei danneggiati. Dal diciottesimo anno in poi le ricadenze costituiranno economia di bilancio; e sara' corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni. (1)

Versione in vigore dal 28 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane |
| Estremi | Legge 8 luglio 1883, n. 1496 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 7 luglio 1901, n. 308 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1883, n. 1496, e' prorogato di un decennio, rimanendo pero' limitato in L. 800 annue il massimo importo degli assegni".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it